

Missione svizzera presso le Comunità europee

La Missione svizzera presso le Comunità europee porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 26 ottobre 2004, emessa in virtù dell'articolo 7 par. 2 a), prima frase dell'accordo tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 e concernente l'associazione della Svizzera all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito accordo di associazione), del tenore seguente:

"In applicazione degli articoli 7, par. 2 a), prima frase e 14, par. 1 dell'Accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, l'adozione dell'atto seguente e' notificata alla Svizzera:

- Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

Documento del Consiglio: 10827/04 FRONT 117 COMIX 429

Data d'approvazione: 26.10.2004¹

Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles

¹ GU L 105, 25.11.2004, pagina 1.

Conformemente all'articolo 7 par. 2 a), seconda frase dell'accordo di associazione e subordinatamente all'espletamento dei requisiti costituzionali, la Missione svizzera presso le Comunità europee informa il Consiglio che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordine giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica del Consiglio. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 par. 2 b) dell'accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Consiglio non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

Conformemente all'articolo 7 par. 3 dell'accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 26 ottobre 2004 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l'Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera di soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Il presente accordo può essere estinto alle condizioni presenti agli articoli 7 e 17 dell'accordo di associazione.

La Missione svizzera presso le Comunità europee coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

Bruxelles, il 2007

Copia :

Segretariato generale della Commissione europea, all'attenzione di Karl von Kempis,
B-1049 Bruxelles